

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
REGIONE BASILICATA

**GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA,
SANIFICAZIONE ED AUSILIARIATO DA EFFETTUARSI
PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI MATERA**

ALLEGATO N. 6

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Durata del contratto e clausola risolutiva	3
Art. 3. - Stipulazione del contratto	3
Art. 4. - Forma di contratto ed oneri	4
Art. 5. - Periodo di prova	4
Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto	4
Art. 7. - Verifica di conformità	4
Art. 8. - Revisione prezzi	5
Art. 9. - Quinto d'obbligo e varianti	5
Art. 10. - Modalità di pagamento.....	5
Art. 11. - Penalità	6
Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità	6
Art. 13. - Risoluzione del contratto.....	7
Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	7
Art. 15. - Foro competente.....	8
Art. 16. - Norma di rinvio	8

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto inerente l'affidamento della fornitura del servizio di pulizia, sanificazione ed ausiliario da effettuarsi presso le strutture territoriali ed ospedaliere dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, per la durata di mesi 6, prorogabile per ulteriori mesi 6 e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione della gara regionale da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB).

Le caratteristiche tecniche minimali richieste per la fornitura sono riportate nell'Allegato 1 "CAPITOLATO TECNICO" al disciplinare di gara e prestate in base a quanto proposto dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto.

Art. 2. - Durata del contratto e clausola risolutiva

La fornitura oggetto del presente affidamento, avrà la durata di mesi 6, prorogabile per ulteriori mesi 6 e, comunque, nella misura e per il tempo strettamente necessario affinché la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) aggiudichi la corrispondente gara regionale inerente il medesimo affidamento.

Il "contratto ponte" relativo alla fornitura oggetto del presente appalto è da intendersi in ogni caso anticipatamente risolto se, nel frattempo, intervenga l'aggiudicazione della corrispondente gara d'appalto regionale da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) in ossequio alla legge regionale del 8 agosto 2013, n. 18 e ss.mm. e ii.

Pertanto, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASM se non quelli derivanti dalle prestazioni effettivamente erogate durante la validità del rispettivo contratto ponte.

Art. 3. - Stipulazione del contratto

La Stazione Appaltante (SA), una volta disposta, l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 83 del d.lgs. n. 50/2016. Nell'ipotesi che l'unico lotto non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato. In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del rispettivo contratto tra la ditta aggiudicataria e la SA, è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nelle modalità e forme indicate alla lett. d) dell'art. 12 – Cauzioni del Disciplinare di gara;
- comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del contratto.
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla SA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti dell'aggiudicatario nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro pari ad almeno 2 (due) milioni di euro

- estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la DA non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, la SA disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto, da stipularsi mediante apposito atto pubblico notarile informatico ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui oneri sono a carico del concorrente aggiudicatario.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- # l'offerta aggiudicata;
- # la polizza fideiussoria;
- # il disciplinare di gara ed ogni suo allegato;
- # i piani di sicurezza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- # la polizza RCT a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 4. - Forma di contratto ed oneri

Alla sottoscrizione del contratto si procederà mediante apposito atto pubblico notarile informatico ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui oneri sono a carico del concorrente aggiudicatario.

Art. 5. - Periodo di prova

L'Amministrazione Aggiudicatrice effettuerà con la DA un congruo periodo di prova di durata pari a un mese, decorrenti dalla data di avvio del servizio, al fine di effettuare le valutazioni di merito in relazione alla rispondenza del servizio alle prescrizioni di gara ed all'offerta aggiudicata e, in caso negativo, potrà dare luogo alla risoluzione unilaterale e motivata del contratto.

In tale eventualità alla DA spetterà il solo corrispettivo del lavoro eseguito decurtato dell'importo di eventuali penali applicate, con esclusione di qualsiasi indennizzo o rimborso.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'ASM, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 7. - Verifica di conformità

La conformità e regolarità della fornitura oggetto del contratto è verificata dalla SA nel rispetto della legislazione vigente.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta dalla SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

<La DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.>

La regolare verifica delle forniture non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 8. - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dal comma 6 dell'art. 175 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

I contratti ad esecuzione periodica e continuativa sono sottoposti alla revisione dei prezzi, su richiesta adeguatamente motivata della parte interessata ed a seguito di apposita istruttoria, con decorrenza, ove accettata, dal momento della richiesta stessa e, pertanto, non retroattiva.

Art. 9. - Quinto d'obbligo e varianti

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 la SA potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto dell'appalto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto stesso e remunerate ai prezzi unitari ivi stabiliti. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, la DA non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

La SA potrà richiedere alla DA, nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 1 "Oggetto dell'appalto" del Capitolato Speciale e Caratteristiche Tecniche dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del contratto, la DA non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla DA se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte della DA, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

E' fatta comunque salva la facoltà della SA di richiedere ulteriori riduzioni delle prestazioni contrattuali in ossequio ed esecuzione di norme nazionali e/o regionali che dovessero intervenire, successivamente alla stipula del contratto ed in corso della sua esecuzione, in materia di modalità e tempi di erogazione delle prestazioni di cui al presente appalto.

Art. 10. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura da emettersi con cadenza mensile posticipata, al termine dei relativi periodi di esecuzione del contratto, secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni eseguite;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 11. - Penalità e Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;

- Emissione da parte della DA della fattura mensile considerando quanto di seguito riportato:
 - a) diminuita delle eventuali penalità;
 - b) la fatturazione dovrà essere effettuata tenendo conto espressamente della ritenuta dello 0,50 di cui all'art 30, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016; le ritenute saranno svincolate soltanto al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'ASM della attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
 - c) dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).
- Pagamento entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Le fatture, compilate in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa alla SA. Il pagamento verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere della SA.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intemperività della predetta comunicazione.

Art. 11. - Penalità

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, oggetto dell'appalto, non vengano rispettate le tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili alle Aziende contraenti, si applicheranno le penali di seguito riportate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla DA per iscritto dai rispettivi Responsabili dell'esecuzione del contratto delle Aziende contraenti. La DA dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della singola Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali di seguito riportate.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali l'ASM ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo ritenuto più opportuno a spese del Fornitore, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi ove l'impresa affidataria non ottempererà agli obblighi assunti.

Fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda, a tutela del rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, all'Azienda è riconosciuta la facoltà di applicare la seguente penale:

- Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la ASM applicherà una penale da € 100,00 ad € 1.500,00 per abuso e/o deficienza rilevata a seconda della gravità evidenziata dai referenti aziendali.
- Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento del servizio, l'importo delle penali applicate superasse il 10% del valore contrattuale, il contratto si intenderà risolto d'ufficio da parte dell'ASM con addebito dei danni conseguiti all'impresa affidataria.

Art. 12. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 13. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) il verificarsi di quanto previsto all'art. 2 del presente capitolato speciale, ossia dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione del corrispondente appalto regionale espletato dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2016;
- b) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- c) interruzione del servizio per fatto della DA;
- d) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- f) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- g) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 14. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 15. - Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione e all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di appalto sarà adito il Foro territorialmente competente dell'ASM di Matera.

Art. 16. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma) _____